

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** PRODUZIONI AGRICOLE E MARKETING AGROALIMENTARE

## DETERMINAZIONE

N. A01299 del 25/02/2013

Proposta n. 2118 del 13/02/2013

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato. Ditta: "AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTO CANF S.R.L." - Santi Cosma e Damiano (LT). Codice stazione LT0005H. Quinquennio 2013 - 2017.

**Proponente:**

Estensore	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile del procedimento	FAUSTINI FABIO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato.

Ditta: “AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTO CANF S.R.L.” – Santi Cosma e Damiano (LT).  
Codice stazione LT0005H. Quinquennio 2013 – 2017.

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina il 02/10/2012 ed acquisita al protocollo della predetta Area al n. 422808 del 02/10/2012, con la quale Cesarano Aniello, in qualità di Amministratore Unico della ditta “Azienda Agricola Allevamento CANF s.r.l.” con sede in Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato, sita in Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), via II Traversa Sedera n. 13 – Epitaffio;

VISTO il verbale trasmesso dall’Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 32592/DA/10/27 del 24/01/2013, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio al n. 36923/10/21 del 29/01/2013, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata domanda per il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato, in favore della ditta “Azienda Agricola Allevamento CANF s.r.l.”, ubicata in Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), via II Traversa Sedera n. 13 – Epitaffio, ai sensi del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

## DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

- 1) di rinnovare alla ditta “AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTO CANF S.R.L.”, Partita IVA 02118020599, rappresentata dall’Amministratore Unico sig. Cesarano Aniello nato a Gragnano (NA) il 22/06/1973 e residente in Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), via II Traversa Sedera n. 13 – Epitaffio – Codice Fiscale CSRNLL73H22E131G, l’autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato sita in Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), via II Traversa Sedera n. 13 – Epitaffio, per il quinquennio 2013 – 2017.
- 2) di prendere atto:
  - a) che nella stazione è trattata la razza equina: Trotatore Italiano;
  - b) che la stazione può ospitare un numero di 68 fattrici contemporaneamente;
  - c) che la stazione è sotto la direzione sanitaria del Medico Veterinario Dott. Troiano Vincenzo, nato a Rivisondoli (AQ) il 10/10/1962 e residente a Mercatello di Marsciano (PG), Piazza Fratelli Ceci n. 1 – codice univoco identificativo a livello nazionale PG0803F – Codice Fiscale TRNVCN62R10H353N – Partita IVA 01856160666.
- 3) di stabilire:
  - a) che alla predetta stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato è confermato il codice univoco a livello nazionale: LT0005H;
  - b) che il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2017;
  - c) che per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2017;
  - d) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti all’articolo 9 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima;
  - e) che il gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 9 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1.3.4 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128.
- 4) di incaricare l’Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina di notificare la presente Determinazione a Cesarano Aniello in qualità di Amministratore Unico della sopra citata stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato e/o congelato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore  
Luca Fegatelli